



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 07 Agosto 2012

In seduta odierna, alle ore 09:50, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	A
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 78276/2012 DELIBERAZIONE N. 323

COMUNE DI LONGIANO. PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA PUA D2 VIA EMILIA 1818, DELLA DITTA "SUBA IMMOBILIARE S.R.L.". ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008. ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata della Ditta "Suba Immobiliare S.r.l.", relativo ad un'area produttiva ubicata in Via Emilia, 1818 e trasmesso dal Comune di Longiano a questa Amministrazione Provinciale in data 06.12.2011 con prot. prov.le 117236 di pari data, al fine di richiedere l'espressione:

- del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (parere in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio);
- della decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il Comune di Longiano:

- è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 47479/238 del 13.06.2006 e successive integrazioni tra cui la delibera della Giunta Provinciale n. 29673/101 del 27/03/2007;

Dato atto che:

- a seguito della trasmissione del presente Piano particolareggiato, questa Amministrazione, con nota prot. n. 14639/2012 del 16/02/2012, ha richiesto integrazioni documentali;
- il Comune ha integrato la documentazione richiesta in data 18.05.2012, con nota acquisita agli atti provinciali prot. n. 51200, in pari data;

Rilevato, dalla documentazione tecnica presentata che i principali elementi motivanti e caratterizzanti il Piano possono essere così descritti:

1) Genesi e contenuti specifici del Piano

- l'area in oggetto è stata edificata ed urbanizzata nel 1995, con la realizzazione di uno stabilimento per la lavorazione delle sementi, della ditta SUBA s.r.l., in ampliamento all'edificio attiguo, in un terreno con destinazione urbanistica "*parte zona agricola e parte produttiva di completamento D1*";
- il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PIIP) è stato presentato per completare il percorso procedurale introdotto dall'ultima variante generale al PRG del 2007, sopraccitata, con la quale è stata modificata la destinazione urbanistica dell'area da "*parte zona agricola e parte produttiva di completamento D1*" a "*zona produttiva di espansione D2*", al fine di sanare, sotto l'aspetto urbanistico la situazione di fatto dell'area, considerandola un unico comparto di attuazione, da sottoporre a Piano particolareggiato d'iniziativa privata;
- il Comune, ottemperando alle prescrizioni indicate dalla Provincia, nell'approvazione della Variante Generale al P.R.G. di cui sopra, ha richiesto la presentazione di tale Piano particolareggiato;
- pertanto il Piano sopraccitato è finalizzato a dimostrare la conformità attuativa dell'area nel suo complesso alle sopravvenute norme urbanistiche nonché il soddisfacimento delle dotazioni degli standards rispetto a quanto già realizzato;
- il Piano in oggetto riguarda un'area a valle della Via Emilia, sita nel Comune di Longiano, costituita da un unico lotto sul quale si eleva un unico fabbricato già esistente, diviso internamente in vari reparti, oltre ad una cabina Enel;
- lo stabilimento oltre ai reparti produttivi, ha una zona posta all'interno della palazzina di testata, sul fronte strada, adibita ad uffici e ad alloggio per il custode;

- gli standard urbanistici indicati nel PIPP e già realizzati, recepiscono e in parte si conformano alle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PRG vigente, precisamente:
 - *Superficie Territoriale mq. 20.805;*
 - *Superficie Fondiaria mq. 18.091;*
 - *Indice Territoriale mq. 13.870;*
 - *Indice di utilizzazione fondiaria 0,524;*
 - *Superficie Utile realizzata mq. 9.481,56 (stabilimento), mq. 35,36 (cabina enel);*
 - *Superficie Coperta mq. 9.045,50 (stabilimento);*
 - *distanza minima dai confini mt. 5.00;*
 - *parcheggi privati interni 1 p. auto/100 mq. Sul, realizzato mq. 4.286;*
 - *parcheggio pubblico 5% della ST + 1 mq./5,5 mq. Sul, realizzato mq. 2.141;*
 - *verde pubblico 10% della ST, non realizzato*
 - *verde privato 5% Sul;*
- il parcheggio pubblico sulla Via Emilia, già esistente e realizzato, pari a mq. 2.141, viene ceduto, mentre i parcheggi pubblici mancanti, pari a mq. 263,87 e il verde pubblico non realizzato pari a mq. 1.361,90, vengono monetizzati;
- non viene prevista nessuna nuova opera di urbanizzazione, aggiuntiva a quelle già realizzate;

2) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006

Il Comune, congiuntamente alla documentazione del Piano, ha trasmesso il “Rapporto preliminare” per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, come previsto dal D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

La verifica del proponente si basa sui presupposti qui di seguito riepilogati:

- il Piano è coerente con gli strumenti sovraordinati e nel rispetto delle norme del P.R.G.;
- i contenuti del Piano sono del tutto compatibili con il contesto in cui lo stesso, peraltro già realizzato da oltre 15 anni, si inserisce;
- le aree sottoposte a pianificazione attuativa ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato;
- l'aumento di carico urbanistico è limitato sia in termini quantitativi che qualitativi;
- non c'è presenza di sorgenti elettromagnetiche rilevanti;
- non ci sono esigenze di protezione civile;
- non ci sono problemi di accessibilità;
- il rumore è entro i limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica per l'area in oggetto;
- l'edificio si eleva su terreni che non presentano particolari problematiche di stabilità dei pendii né di amplificazione degli effetti sismici;
- l'attività non produce rifiuti pericolosi e neppure emissioni in atmosfera inquinanti;
- l'edificio è stato realizzato rispettando le disposizioni del Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico: si è tenuto conto del tirante idrico che si attesta fino a 50 cm. dal piano di campagna e si è mantenuta la quota di campagna del pavimento, più alta di oltre 50 cm. rispetto al piano di campagna originario;
- l'invarianza idraulica è risolta con un sistema fognario di raccolta delle acque piovane collegato col bacino di laminazione, posto a monte della ferrovia, che la Ditta Suba, proprietaria del lotto, ha contribuito a realizzare con un precedente Accordo di programma;
- le emissioni di polveri in atmosfera sono contenute e attenuate tramite adeguati filtri, regolarmente autorizzati;
- l'area è provvista di sistema fognario;

- l'area, infine, non è interessata da vincoli o limitazioni di tutela dei beni ambientali, culturali e paesaggistici;
- dal punto di vista geotecnico, viene dichiarata la fattibilità tecnica dell'intervento;

Alla luce di quanto sopra, gli estensori del Rapporto preliminare ritengono che il Piano non debba essere assoggettato alla procedura di VAS;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva variante approvata con delibera di Giunta Regionale n° 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e successiva variante approvata con deliberazione del C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Richiamate le competenze della Provincia, in merito all'espressione dei pareri sugli strumenti urbanistici attuativi, qui di seguito esplicitate:

- parere in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex art. 13 della L. 64/74) ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, nell'ambito degli atti di assenso nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali;
- in base al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del D.lgs. 4/2008, nonché dell'art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, il Piano in oggetto è sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4 della L.R. 9/13 giugno 2008, tenuto conto, dei pareri rilasciati dai soggetti competenti in materia ambientale e sentita l'autorità procedente e i contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla Valutazione di cui agli

artt. 13-18 (VAS) del sopracitato decreto e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Ritenuto che il procedimento in oggetto, pur riguardando un Piano attuativo di iniziativa privata di un'area nei fatti già edificata ed urbanizzata, debba comunque essere sottoposto alle valutazioni di merito, poste in capo all'Ente Provincia e debba seguire l'iter procedurale degli strumenti attuativi, come indicato dalle norme sopra richiamate, ottenendo così il rilascio dei pareri di competenza, sopracitati;

Dato atto che:

- in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del D.lgs.152/2006, per il procedimento in esame, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale l'AUSL di Cesena e l'ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
- questa Amministrazione con nota prot. n. 14639 del 16/02/2012, contestualmente alla richiesta di integrazione ha invitato il Comune di Longiano a richiedere l'espressione del parere di competenza e ad inoltrare copia del Rapporto preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità, ai sopracitati Enti preposti;
- il Comune di Longiano con nota del 18/06/2012, prot. n. 51200, comunicava a questo Ente che i suddetti pareri, erano già stati trasmessi con nota prot. n. 10036 del 01/02/2012;
- tali pareri sono pervenuti a questa Provincia ed acquisiti al prot. prov.le n. n. 621 del 23/01/12 (ARPA) e n. 2975 del 19/01/2012 (AUSL);
- poiché dall'esame dei suddetti pareri è emerso che gli stessi sono stati espressi unicamente in merito alla trasformazione urbanistica dell'area e relativamente ai soli aspetti igienico-sanitari e urbanistici ai sensi della L.R. 19/82, questa Amministrazione ha provveduto ad inoltrare, successivamente, copia del Rapporto preliminare e a richiedere ai soggetti competenti in materia ambientale sopracitati anche l'espressione del parere in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/06;
- ARPA, con nota assunta al prot. prov.le n. 75857/2012 del 27/07/2012, comunica congiuntamente all'A.U.S.L., ai sensi del Protocollo d'intesa del 07/07/2008, comunica di non esprimere nessun parere in merito alla valutazione di assoggettabilità a VAS, ai sensi del sopracitato articolo, evidenziando "il carattere preventivo di tale parere";

Richiamata la bozza istruttoria, di esito della procedura di verifica, trasmessa all'Amministrazione Comunale, in data 27/07/2012, con prot. n. 75843, ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, depositata agli atti d'ufficio;

Rilevato che in tale bozza venivano evidenziati taluni aspetti inerenti le dotazioni territoriali (standard) e più in generale alla qualità insediativa e ambientale del comparto;

Precisato che l'Ente procedente ha trasmesso le proprie considerazioni in merito alla bozza istruttoria, con nota assunta al protocollo provinciale in data 31/07/2012 n° 76815;

Valutate e tenuto conto delle considerazioni formulate dal Comune, in merito alla suddetta bozza, nella definitiva fase istruttoria;

Si prende atto di quanto sopra e si formulano le seguenti considerazioni conclusive:

CONSIDERATO

- **L. 64/74: Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008.**

L'area è ubicata in zona di alta pianura, immediatamente a valle della Via Emilia, ad Est di Ponte Ospedaletto, ad una quota media di 28 m. s.l.m..

Si ritrovano qui i sedimenti continentali di età pleistocenica – olocenica, di origine fluviale: ghiaie, sabbie, limi e argille in continue alternanze ed eteropie verticali ed orizzontali che riflettono i diversi ambienti di deposizione. Al tetto è presente un suolo limoso – argilloso, di potenza variabile in relazione all'età. Nell'area le prove geognostiche effettuate (prove CPT), hanno evidenziato una litologia prevalentemente argillosa, con intercalazioni di limi e sabbie di spessore decimetrico.

Tali litologie permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione, in caso di terremoto. Le analisi geofisiche (registrazione del rapporto H/V) non hanno evidenziato la presenza di importanti discontinuità nel sottosuolo, ed una frequenza di sito posta a 1,3 Hz, al di fuori del campo di interesse ingegneristico dell'opera.

L'area è zonizzata come “Art. 6 – Area di potenziale allagamento” nelle Tavole di perimetrazione del Rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con tirante idrico di riferimento di 50 cm, e pertanto soggetta alla relativa normativa. Il progetto recepisce (nelle sezioni allegate al Piano) le prescrizioni contenute in tali norme e nella successiva direttiva tecnica, prevedendo un innalzamento del piano di calpestio superiore al tirante di riferimento.

Non vengono segnalate altre problematiche di tipo idrogeologico.

Sulla base delle analisi contenute nella Relazione geologica, a firma del Dr. Massimo Borghetti, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

Il Rapporto preliminare è finalizzato a dimostrare le sostenibilità attuativa ed ambientale dell'area nel suo complesso, di fatto già edificata. Il Piano, anche se presentato successivamente, pur essendo sostanzialmente impostato sulla base delle previsioni urbanistiche delineate dalla variante del 2007 al PRG, pare non recepire integralmente le prescrizioni previste per la Zona D2.

Questa Amministrazione, rispetto a quanto illustrato nel Rapporto preliminare, pur ritenendo complessivamente condivisibili le considerazioni che portano il proponente ad escludere dalla procedura di VAS il Piano in oggetto, in quanto non determina impatti significativi sull'ambiente, ritiene tuttavia, di dover evidenziare alcune criticità irrisolte che vengono qui di seguito meglio esplicitate:

a) Posto che l'approvazione della Variante generale al P.R.G., ha coinvolto tutta l'area ricompresa nel perimetro (sia la zona D1, sia la zona agricola), trasformandola e riconducendola tutta alla zonizzazione D2 di espansione, imponendo come condizione necessaria, l'assoggettamento dell'area a pianificazione attuativa, al fine di garantire **l'equilibrata dotazione degli standard urbanistici**. Dagli atti pare che tale condizione non sia pienamente rispettata, in quanto tali standard non si conformano completamente a quanto richiesto dalle norme di P.R.G.. A tale proposito richiamati gli artt. 10-11-19, emerge quanto segue:

- le dotazioni relative ai parcheggi e al verde pubblico sono in quantità inferiore a quanto prescritto dai p.ti c-d, dell'art. 19 e dalla Tab. Park dell'art. 11, delle N.T.A del P.R.G., che prevedono il 5% della S.T. + 1 mq./5,5 mq. della S.U.L., per i parcheggi pubblici e il 10% della S.T. per il verde;
- una quota di parcheggi pubblici non realizzati, oltre al verde pubblico, è monetizzata;
- la quota di parcheggi pertinenziali non pare rispettare pienamente le indicazioni dell'art. 2 della L. 122/89, (così come viene specificato nelle note in grassetto della Tab Park); inoltre non sono stati chiaramente rappresentati nelle tavole grafiche;
- per raggiungere la quota dei parcheggi pertinenziali sono conteggiati anche i parcheggi pubblici;
- il parcheggio pubblico non è dotato di illuminazione pubblica;

Alla luce di quanto sopra, il Comune dovrà garantire:

1. **la corresponsione delle dotazioni pubbliche per l'intera area oggetto di Piano così come previsto dalla normativa vigente. Da tale calcolo potranno essere eventualmente scomputate le dotazioni già cedute o monetizzate al Comune, relative alla parte dello stabilimento conforme e costruita nell'area inizialmente zonizzata come D1;**
2. **la realizzazione dello standard di parcheggi pubblici, così come previsto dalla L.R. 47/78, mentre sarà cura dell'autorità procedente valutare l'opportunità di monetizzare la sola quota aggiuntiva, prevista dalle N.T.A del P.R.G., sempre che lo strumento urbanistico lo consenta;**
3. **richiamato il precedente p.to 1, la monetizzazione dello standard di verde pubblico dovrà comunque riguardare l'intera area oggetto di Piano. Si precisa altresì che, in coerenza al Piano dei Servizi, il Comune nell'atto di approvazione del Piano urbanistico attuativo, dovrà indicare i recettori delle somme monetizzate;**
4. **la dotazione di parcheggi pertinenziali, rispettando quanto indicato all'art. 2 della L. 122/89, considerando lo stabilimento nel suo complesso. Tali parcheggi dovranno essere inoltre individuati anche in cartografia;**
(Nel calcolo dei parcheggi pertinenziali, vengono considerati anche i parcheggi pubblici da cedere al Comune, in quanto "tali spazi di sosta servono sostanzialmente solo allo stabilimento in oggetto". Considerando che in effetti lo stabilimento, è limitrofo ad una zona agricola periurbana e non è collegato ad altri parcheggi pubblici, si ritiene tale proposta, in una logica di minor consumo dei suoli e considerando che non contrasta con la normativa vigente, condivisibile e accoglibile. Posto che in tale situazione la proprietà dei parcheggi di standard resta in capo all'Amministrazione pubblica, l'Amministrazione comunale potrà valutare l'opportunità di assegnare la loro manutenzione a carico del privato).
5. **che i parcheggi pubblici devono (richiamato l'art. 49 della L.R. 47/78) siano dotati di tutte le reti infrastrutturali, necessarie alla definitiva e completa urbanizzazione dell'area, pertanto dovrà essere realizzata l'illuminazione pubblica;**

b) Il Rapporto preliminare non ha attentamente studiato e valutato la modalità con la quale è stata trasformata l'area nel suo complesso, in particolare, non ha evidenziato gli impatti sulle aree circostanti agricole, poste a est e nord-est, non ha considerato l'elevata estensione delle superfici rese impermeabili, e ha trattato in maniera superficiale e con scarsa attenzione la realizzazione delle poche aree pubbliche e private lasciate a verde. Inoltre non ha tentato di operare un miglioramento di tale area, proponendo una progettualità, da attuare anche in un futuro, protesa ad una maggiore qualità urbana e ambientale del sito e garantendo

il rispetto degli obiettivi e dei livelli di risparmio e autosufficienza energetica dell'edificio. Nello specifico si evidenziano i suddetti elementi di criticità:

- non è stata realizzata nessuna barriera di mitigazione ambientale lungo i confini est e nord-est;
- dal Piano e dalle foto, risulta chiaramente che il parcheggio pubblico e le poche aiuole di delimitazione degli spazi, sia pubbliche che private, sono scarsamente piantumate e prive di alberature ad alto fusto;
- la pavimentazione dei parcheggi sia pubblici che privati, sono stati realizzati completamente con materiale bituminoso impermeabile, non tenendo conto che oggi l'area è caratterizzata da ricchezza di falde idriche e tutelata ai sensi dell'art. 28B, come previsto nella Tav. 2 del PTCP;
- l'edificio, già realizzato, non è dotato di sistemi per la produzione di energia termica ed elettrica (solare, fotovoltaico);

Alla luce di quanto sopra, si invita il Comune a valutare l'opportunità di proporre azioni, che apportino un miglioramento significativo, in termini di sostenibilità e qualità ambientale del sito, quali ad esempio:

6. la piantumazione di alberi lungo tutti gli spazi di sosta, in quantità tale da garantire l'ombreggiamento dei posti auto, ove non prevista. In alternativa totale o parziale all'ombreggiamento arboreo, prevedere la copertura degli stalli con pensiline dotate di pannelli fotovoltaici, al fine di adeguare l'insediamento esistente, al raggiungimento di prestazioni volte a garantire livelli di risparmio e autosufficienza energetica;

7. una maggiore piantumazione delle aree verdi, affinché acquisiscano un valore aggiunto, con essenze arbustive e con alberi ad alto fusto di essenze autoctone, adeguate anche a diventare, dove necessario, filtro/barriera verde di mitigazione, conferendole in tal modo anche una valenza ambientale;

8. l'impegno da parte del soggetto attuatore, affinché in futuro, attui azioni che portino ad un miglioramento del sito, quali ad esempio la sostituzione delle pavimentazioni dei parcheggi pubblici/privati e dei percorsi carrabili interni al lotto, con materiali drenanti e/o con pavimentazioni inerbite, per garantire un miglioramento dell'indice di permeabilità dei suoli;

Altresì si chiede al Comune di garantire:

9. l'adeguamento dell'edificio, ovvero il sito, con sistemi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, al fine di ottemperare alle previsioni indicate dalla D.A.L. della Regione E.R. 156/2008;

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo:

- Il Comune ha pubblicato il Piano Attuativo per 30 gg. Consecutivi;
- Il Comune ha dichiarato la presenza/assenza di vincoli sul territorio interessato dalla variante;

Verificata la completezza degli atti: Il Piano Attuativo risulta completo di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'Ente competente è per il Comune obbligatoria;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;
2. Di escludere il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata "*PUA D2 Via Emilia 1818, della Ditta "Suba Immobiliare S.r.l."*", dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, chiamando tuttavia il Comune a recepire integralmente quanto indicato ai sottopunti da 1 a 9, esplicitati nel punto B) delle sopraccitate "considerazioni";
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Longiano per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata delle Tavole di progetto (n. 16 allegati).

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE





PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal - 8 AGO. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE



